



COMUNE DI CECINA
(Provincia di Livorno)

PROSPETTO CONTENENTE LE PREVISIONI DI COMPETENZA E DI CASSA DEGLI AGGREGATI RILEVANTI AI FINI DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO 2014-2016

(Art. 77 bis L. 21 agosto 2008, n. 133, art. 2, comma 41, lettera b) L. 22 dicembre 2008, n.203, art. 7-*quater*, comma 9, lettera a) D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 convertito con L. 9 aprile 2009, n. 33, Decreto M.E.F. n. 0086258 del 31 luglio 2009, art. 9 *bis* D.L. 1 luglio 2009, n. 78 convertito con L. 3 agosto 2009, n. 102, art. 4 *quinquies* e ss. D.L. 25 gennaio 2010, n. 2 convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, L. 26 marzo 2010, n. 42, art. 14 D.L. 31 maggio 2010, n. 78 convertito con L. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, commi 87-98, L. 13 dicembre 2010, n. 220, D.P.C.M. 23 marzo 2011, art. 20 D.L. 6 luglio 2011, n. 98 convertito con L. 15 luglio 2011, n. 111, art. 20 D.L. 6 luglio 2011, n. 98, artt. 30 ss. L. 12 novembre 2011, n. 183, D.L. 6 luglio 2012, n. 95 convertito con L. 7 agosto 2012, n. 135, D.L. 10 ottobre 2012, n. 174 [c.d. decreto "Salva-Enti"], L. 24 dicembre 2012, n. 228 [Legge di Stabilità 2013], Circolare M.E.F. 7 febbraio 2013, n. 5), commi 532 ss. L. 27 dicembre 2013, n. 147 [Legge di Stabilità 2014], Circolare Mef n. 6 del 18 febbraio 2014)

PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di verificare il raggiungimento prospettico degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica ed il monitoraggio della programmazione triennale 2014-2016 così come da L. 133 del 21 agosto 2008, della manovra finanziaria approvata con D.L. 78/2010, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 e dalla Legge di Stabilità 2014 del 27 dicembre 2013, n. 147 e dalla Circolare n. 6 del 18 febbraio 2014 concernente il patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti.

La legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) e le normative di interesse emanate nel corso del 2013 introducono alcune novità alla disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali per gli anni 2014-2016. Per quanto attiene al contributo degli enti locali al risanamento della finanza pubblica, la nuova disciplina, oltre a disporre una riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per l'anno 2014, conferma il concorso già previsto per l'anno 2015, e determina, per gli anni 2016 e 2017, un aggravio degli obiettivi volti a garantire un contributo di 344 milioni di euro annui complessivi, di cui 275 milioni di euro a carico dei comuni e 69 milioni di euro a carico delle province, aggravio correlato alle misure di razionalizzazione e revisione della spesa (articolo 1, comma 429, della legge di stabilità 2014).

In particolare, per l'anno 2014, è previsto un allentamento del patto di stabilità interno per complessivi 1.500 milioni di euro, conseguito mediante l'esclusione dal patto, per un importo massimo di 1.000 milioni di euro, dei pagamenti in conto capitale da sostenere nel primo semestre dell'anno 2014 (per il Comune di Cecina tale importo corrisponde ad €293.200).

La nuova disciplina prevede l'aggiornamento della base di riferimento per il calcolo dell'obiettivo del patto di stabilità interno, individuata nella media degli impegni di parte corrente registrati nel triennio 2009-2011, in luogo del triennio 2007-2009. L'aggiornamento premia, sebbene indirettamente, gli enti locali che hanno maggiormente contratto la spesa corrente negli anni considerati. Le percentuali da applicare alla suddetta media sono state conseguentemente modificate per tenere conto dell'aggiornamento della base di riferimento.

Sono confermati, per il 2014, i cosiddetti patti di solidarietà ossia i patti regionali verticali ed orizzontali, grazie ai quali i comuni soggetti al patto di stabilità interno possono beneficiare di maggiori spazi finanziari ceduti, rispettivamente, dalla regione di appartenenza e dagli altri enti locali, nonché il patto nazionale orizzontale introdotto dall'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16. Al fine di consentire agli enti locali di conoscere il prima possibile i nuovi obiettivi programmatici e di pianificare, quindi, le spese in coerenza

con il rispetto del patto di stabilità interno, i commi 543 e 544 anticipano i termini di chiusura delle procedure attuative del patto regionale verticale e del patto nazionale orizzontale. L'articolo 1, comma 505, della legge di stabilità 2014 ha posticipato al 2015 l'avvio del cosiddetto "patto regionale integrato" di cui all'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità 2012), in base al quale le regioni possono concordare con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi e degli obiettivi degli enti locali del proprio territorio.

Inoltre, l'articolo 31, comma 4-bis, della legge n. 183 del 2011, introdotto dall'articolo 9 del decreto legge n. 102 del 2013, ha sospeso per il 2014 il meccanismo della virtuosità ed i successivi commi, da 4-ter a 6, hanno introdotto un meccanismo finalizzato alla riduzione dell'obiettivo degli enti che partecipano alla sperimentazione ai sensi dell'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Il comma 534, lettera d), dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 ha introdotto all'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, il comma 6 bis che, al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, dispone un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata compensata dal corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila.

Limitatamente ai comuni, per l'anno 2014, il nuovo comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, aggiunto dal comma 533 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, ha introdotto una clausola di salvaguardia volta a prevedere che l'obiettivo di saldo finanziario sia rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente.

OBIETTIVI E RISULTATI PREVISIONALI 2014-2016

Anche per l'anno 2014 l'obiettivo programmatico da assegnare a ciascun ente è rappresentato dal saldo finanziario tra le entrate finali e le spese finali (al netto delle riscossioni e concessioni di crediti), calcolato in termini di competenza mista, assumendo, cioè, per la parte corrente, gli accertamenti e gli impegni e, per la parte in conto capitale, gli incassi e i pagamenti (comma 3 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012). Come negli anni passati, in conformità ai criteri contabili adottati in sede comunitaria, tra le operazioni finali non sono considerati l'avanzo (o disavanzo) di amministrazione e il fondo (o deficit) di cassa. Sulla base delle regole europee della competenza economica, infatti, gli avanzi di amministrazione, essendo realizzati negli esercizi precedenti, non concorrono a formare l'indebitamento netto delle Amministrazioni pubbliche. I dati da considerare per il calcolo del saldo finanziario sono solo ed esclusivamente quelli riportati nei certificati di conto consuntivo.

Con riferimento alla metodologia di calcolo degli obiettivi del patto di stabilità in-terno per l'anno 2014, le novità rispetto agli anni precedenti sono:

1. l'aggiornamento della base di calcolo dal triennio 2007-2009 al triennio 2009-2011 con conseguente revisione dei coefficienti da applicare alla spesa media registrata nel periodo di riferimento (articolo 1, comma 532, della legge di stabilità 2014);
2. la sospensione, per l'anno 2014, del meccanismo di ripartizione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno fra gli enti di ciascun livello di governo, basato su criteri di virtuosità, definito dall'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, con conseguente aggravio della manovra complessiva dovuto all'aumento dell'aliquota di correzione rispetto a quella ordinaria (articolo 31, comma 4-bis, della legge n. 183 del 2011, inserito dall'articolo 9, comma 6, lett. a), del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, e, successivamente, modificato dall'articolo 2, comma 5, lett. b), del decreto legge 15 ottobre 2013, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 dicembre 2013, n. 137);
3. l'introduzione di un incentivo per gli enti locali che adottano la sperimentazione in tema di armonizzazione dei bilanci, prevista dall'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, consistente in una riduzione

dell'obiettivo del patto di stabilità interno per l'anno 2014, fino al conseguimento di un saldo obiettivo pari a zero;

4. l'introduzione di una clausola di salvaguardia per i comuni che, per il solo anno 2014, prevede che l'obiettivo di saldo finanziario sia rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in modo da garantire che per nessun comune si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato sulla spesa corrente media 2007-2009 con le modalità previste dalla normativa previgente (comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011);

5. la riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata mediante il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila al fine di neutralizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità interno connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011).

Il saldo finanziario di riferimento, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è ottenuto moltiplicando la spesa corrente media impegnata nel periodo 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, per una percentuale fissata per ogni anno del triennio dal comma 2 del richiamato articolo 31 della legge di stabilità 2012, da rideterminare per l'anno 2014 e per il biennio 2015-2016 secondo le procedure previste, rispettivamente, dal primo e dal secondo periodo del comma 6 del ripetuto articolo 31 della legge di stabilità 2012.

Per gli anni 2015 e 2016 gli obiettivi sono calcolati utilizzando i coefficienti massimi stabiliti dal comma 6, ultimo periodo, dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. La procedura per la determinazione dei saldi obiettivi per il triennio 2014-2016 è costituita da 5 fasi, di seguito elencate.

Fase 1: determinazione del saldo obiettivo provvisorio sulla base della spesa corrente media

Per il solo anno 2014, il comma 4-ter dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 ha significativamente ampliato il sistema premiale per gli enti sperimentatori del nuovo sistema contabile previsto dal decreto legislativo n. 118 del 2011, prevedendo in favore degli stessi una riduzione del saldo obiettivo del patto di stabilità interno, comunque non oltre un saldo pari a zero, da operare proporzionalmente per un valore compatibile con gli spazi finanziari derivanti dalla sospensione del sistema premiale in favore degli enti virtuosi e dalla conseguente applicazione, agli enti locali che non partecipano alla sperimentazione, di una maggiorazione delle percentuali, da determinarsi con decreto ministeriale, nei limiti stabiliti dal comma 6 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2012. Tale ammontare complessivo è ulteriormente aumentato di un importo pari a 120 milioni di euro del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. La distribuzione della predetta riduzione degli obiettivi in favore degli enti che partecipano alla sperimentazione nonché le percentuali da applicare per il calcolo del saldo obiettivo dei comuni che non partecipano alla sperimentazione sono state stabilite con il citato decreto ministeriale.

Per gli anni 2015 e 2016 continua, invece, ad applicarsi il meccanismo di distribuzione del concorso alla realizzazione degli obiettivi finanziari fra gli enti locali basato su criteri di virtuosità introdotto dall'articolo 20, commi 2, 2-bis e 3 del decreto legge n. 98 del 2011, la cui definizione è demandata ad un decreto del Ministro dell'interno, da emanare annualmente di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Pertanto, relativamente agli anni 2015 e 2016, in via prudenziale, è necessario assumere provvisoriamente l'obiettivo massimo individuato per gli enti non virtuosi e che l'eventuale riduzione dell'obiettivo prevista per gli enti virtuosi sia operata solo successivamente all'emanazione del citato decreto annuale. Alla luce di quanto sopra, per il triennio 2014-2016, gli enti soggetti al patto di stabilità interno applicano alla media degli impegni della propria spesa corrente registrata nel triennio 2009-2011, così come desunta dai certificati di conto consuntivo, le percentuali summenzionate e schematicamente riportate nella tabella sottostante, salvo poi operare, nella successiva Fase 3, la riduzione dell'obiettivo prevista per l'anno 2014 in favore degli enti sperimentatori: pari al 15,07% per gli anni 2014 e 2015, 15,62% per il 2016. Sulla base degli impegni annuali di spesa corrente l'applicazione, automaticamente, determinerà i saldi obiettivi per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, effettuando il calcolo del valore medio della spesa corrente e applicando a quest'ultimo le percentuali di cui sopra. Ai fini della determinazione dell'obiettivo per l'anno 2014 e seguenti, la normativa vigente prevede che sia considerata la spesa registrata nei conti consuntivi senza alcuna esclusione.

Fase 2: determinazione del saldo obiettivo al netto della riduzione dei trasferimenti

Il valore annuale del saldo, determinato secondo la procedura descritta nella Fase 1, è ridotto, per ogni anno di riferimento, di un importo pari alla riduzione dei trasferimenti erariali disposta dal comma 2 dell'articolo 14 del decreto legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (comma 4 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011). Il predetto importo è quantificato, a decorrere dall'anno 2012, in 500 milioni di euro per le province e in 2.500 milioni di euro per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. Pertanto, i comuni non coinvolti dalla riduzione dei trasferimenti erariali di cui al richiamato articolo 14 non opereranno alcuna riduzione a valere sul saldo programmatico. Tale diminuzione attiene solo alla riduzione delle risorse erariali operata con l'articolo 14, comma 2, del decreto legge n. 78 del 2010 e non anche alle riduzioni attuate con altri interventi legislativi. Le riduzioni dei trasferimenti previste a decorrere dal 2012 sono state definite per le province con il decreto del Ministro dell'interno 13 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 66 del 19 marzo 2012, e per i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti con il decreto del Ministro dell'interno 22 marzo 2012, pubblicato sulla G.U. n. 72 del 26 marzo 2012, nonché con il decreto del Ministro dell'interno del 19 ottobre 2012, pubblicato sulla G.U. n. 251 del 26 ottobre 2012.

Fase 3: riduzione del saldo obiettivo per gli enti in sperimentazione

E' attuata la riduzione dei saldi obiettivi del patto di stabilità interno per gli enti in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011 ai sensi dei commi 4-ter e 4-quater dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. Per i comuni, il comma 2-quinquies dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011 dispone che, per l'anno 2014, l'obiettivo derivante dall'applicazione dei commi da 2 a 6, individuato con le prime tre fasi, è rideterminato, fermo restando l'obiettivo complessivo di comparto, in modo da garantire che per nessuno di essi si realizzi un peggioramento superiore al 15 per cento rispetto all'obiettivo di saldo finanziario 2014 calcolato con le modalità previste dalla normativa previgente alla legge di stabilità 2014. La rideterminazione è stata operata con decreto ministeriale n. 11390 del 10 febbraio 2014, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

Fase 4: rideterminazione del saldo obiettivo 2014

L'obiettivo individuato con le fasi sopra descritte è definitivo soltanto nel caso in cui l'ente non sia coinvolto dalle variazioni previste dalle norme afferenti al Patto di solidarietà fra enti territoriali (Patto regionalizzato orizzontale, verticale e verticale incentivato e patto nazionale orizzontale e verticale). Per l'anno 2014 è infatti confermata l'applicazione del Patto regionale verticale e orizzontale di cui ai commi da 138 a 142 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 (legge di stabilità 2011), nonché l'applicazione del patto verticale incentivato di cui all'articolo 1, commi 122 e seguenti, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), previsto sia per i comuni che per le province, in base al quale le regioni che cedono spazi finanziari ai propri enti locali ricevono liquidità finalizzata alla estinzione dei debiti (Fase 4-A del prospetto degli obiettivi programmatici dei comuni e Fase 4 del prospetto degli obiettivi programmatici delle province). Resta, altresì, vigente per il 2014 la disposizione secondo la quale ciascuna regione debba destinare almeno il 50% degli spazi finanziari ceduti con il patto verticale incentivato a favore dei comuni con popolazione compresa tra 1.000 e 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Al riguardo, il comma 542 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 ha previsto che, per l'anno 2014, gli eventuali spazi finanziari non assegnati a valere sulla predetta quota riservata del 50% sono destinati ai comuni aventi una popolazione inferiore a 5.000 dislocati su tutto il territorio nazionale che presentino ancora un obiettivo positivo. A tal fine, entro il 10 aprile 2014, le regioni comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, gli spazi finanziari non utilizzati a valere sulla predetta quota alla cui ripartizione, da operare in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo, si provvede con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da emanare entro il 30 aprile 2014. Resta, infine, vigente per i comuni il cosiddetto patto nazionale orizzontale di cui all'articolo 4-ter del decreto legge n. 16 del 2012. Il saldo obiettivo 2014 da considerare sarà, dunque, quello risultante dalla somma fra il saldo obiettivo calcolato in base alle fasi precedentemente descritte e la variazione dell'obiettivo conseguente all'adesione ai patti di solidarietà.

Fase 5: riduzione degli obiettivi annuali

Anche per il 2014 continua ad operare la disposizione di cui all'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010, che autorizza la riduzione degli obiettivi annuali degli enti locali soggetti al patto di stabilità interno - in base a criteri definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare d'intesa con la

Conferenza Stato-città ed autonomie locali - per un importo commisurato agli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione ai sensi della lettera a) del comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 agli enti locali che nell'anno precedente non hanno raggiunto l'obiettivo del patto di stabilità interno (a valere sul fondo di solidarietà comunale). Il comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, al fine di sterilizzare gli effetti negativi sulla determinazione degli obiettivi del patto di stabilità inter-no connessi alla gestione di funzioni e servizi in forma associata, dispone un'ulteriore riduzione degli obiettivi dei comuni che gestiscono, in quanto capofila, funzioni e servizi in forma associata nonché il corrispondente aumento degli obiettivi dei comuni associati non capofila. A tal fine è previsto che entro il 30 marzo di ciascun anno l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI) comunichi al Ministero dell'economia e delle finanze, gli importi in riduzione e in aumento degli obiettivi di ciascun comune di cui al presente comma sulla base delle istanze prodotte dai predetti enti entro il 15 marzo di ciascun anno.

I comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti soggetti al patto di stabilità interno trasmettono al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato le informazioni concernenti gli obiettivi programmatici del patto di stabilità interno per il triennio 2014-2016 con le modalità ed i prospetti definiti dal decreto di cui al comma 19 del richiamato articolo 31 della legge n. 183 del 2011. La mancata trasmissione via web degli obiettivi programmatici entro quarantacinque giorni dalla pubblicazione del predetto decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sulla Gazzetta Ufficiale costituisce inadempimento al patto di stabilità interno ai sensi dell'ultimo periodo del richiamato comma 19.

I commi da 7 a 16 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 prevedono l'esclusione, dal saldo valido ai fini del patto di stabilità interno, di specifiche tipologie di entrate e di spese alle quali si aggiungono altre esclusioni. Il successivo comma 17 del richiamato articolo 31 abroga le disposizioni che individuano esclusioni di entrate o di spese dai saldi rilevanti ai fini del patto di stabilità interno precedenti alla legge di stabilità 2012 e non previste espressamente dalla stessa. Ne consegue che non sono consentite esclusioni dal patto di stabilità interno di entrate o di spese diverse da quelle previste dalle norme di seguito riportate, atteso che ogni esclusione richiede uno specifico intervento legislativo che si faccia carico di rinvenire le adeguate risorse compensative a salvaguardia degli equilibri di finanza pubblica.

Come già previsto dalla normativa previgente con riguardo alle risorse provenienti dall'Unione Europea, il comma 10 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 esclude, dal saldo finanziario in termini di competenza mista, le risorse provenienti direttamente o indirettamente dall'Unione Europea (intendendo tali quelle che provengono dall'Unione Europea per il tramite dello Stato, della regione o della provincia), nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle province e dai comuni. L'esclusione non opera per le spese connesse ai cofinanziamenti nazionali, ossia per le spese connesse alla quota di cofinanziamento a carico dello Stato, della regione, della provincia e del comune.

La ratio dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese sostenute dagli enti locali per realizzare interventi finanziati con fondi U.E. risiede nella necessità di non ritardare l'attuazione di interventi realizzati in compartecipazione con l'Unione Europea, tenuto conto che si tratta di importi che vengono poi rimborsati dall'U.E. all'Italia, previa rendicontazione.

Ne consegue, quindi, che non sono escluse dal patto di stabilità interno, ai sensi del citato comma 10, le spese finanziate con risorse provenienti da prestiti accordati dalle Istituzioni comunitarie che, dovendo essere restituite all'U.E., devono essere considerate a tutti gli effetti risorse nazionali.

La valutazione specifica nel merito delle risorse assegnate rimane di competenza dell'ente beneficiario, sulla base degli atti di assegnazione delle risorse stesse e delle relative spese, nonché sulla base delle informazioni fornite dall'ente che assegna le risorse medesime.

Si evidenzia, inoltre, che l'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese connesse alla realizzazione di un progetto cofinanziato dall'Unione Europea opera nei limiti delle risorse comunitarie effettivamente trasferite in favore dell'ente locale per la sua realizzazione e non riguarda, pertanto, le altre spese comunque sostenute dall'ente per la realizzazione dello stesso progetto e non coperte dai fondi U.E.

Qualora l'Unione Europea riconosca importi inferiori a quelli considerati ai fini dell'applicazione di quanto previsto dal summenzionato comma 10, l'importo corrispondente alle spese non riconosciute è incluso tra le spese del patto di stabilità interno relativo all'anno in cui è comunicato il mancato riconoscimento o in quello dell'anno successivo, se la comunicazione è effettuata nell'ultimo quadrimestre (comma 11 dell'articolo

31 della legge n. 183 del 2011).

Altre esclusioni:

- Esclusione del corrispettivo del gettito IMU sugli immobili di proprietà comunale - Il comma 3 dell'articolo 10-quater del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35 prevede, per il 2014, l'esclusione dal saldo rilevante ai fini della verifica del patto di stabilità interno del contributo attribuito ai comuni che hanno registrato il maggior taglio delle risorse operato negli anni 2012 e 2013 per effetto dell'assoggettamento degli immobili posseduti dagli stessi comuni nel proprio territorio all'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201. Tale contributo, pari a 270 milioni di euro per il 2014, è stato ripartito tra i comuni con decreto del Ministero dell'interno, emanato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali in proporzione alle stime di gettito da imposta municipale propria relativo agli immobili posseduti dai comuni stessi nel proprio territorio comunicate dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze.
- Esclusione dei pagamenti in conto capitale per 1.000 milioni di euro - L'articolo 1, comma 535, della legge di stabilità 2014 introduce, dopo il comma 9 dell'articolo 31 della legge n.183 del 2011, il comma 9-bis che dispone l'esclusione, dal saldo finanziario valido ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno 2014, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro – di cui 850 milioni di euro ai comuni e 150 milioni di euro alle province – dei pagamenti in conto capitale sostenuti dai comuni. In particolare, il comma 9-bis stabilisce che gli enti locali utilizzano gli spazi finanziari di cui al comma 535, nonché gli ulteriori spazi finanziari che si liberano a seguito della esclusione in parola, esclusivamente per pagamenti in conto capitale effettuati nel primo semestre del 2014 dandone evidenza mediante il monitoraggio di cui al comma 19 del richiamato articolo 31 entro il termine perentorio ivi previsto. Pertanto, i pagamenti in conto capitale che avverranno nel secondo semestre non potranno essere esclusi a valere sui predetti spazi finanziari. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti locali è assegnato a ciascun ente uno spazio finanziario in proporzione all'obiettivo attribuito fino a concorrenza del predetto importo.

Come già previsto dalle disposizioni ordinarie vigenti in materia di predisposizione del bilancio di previsione degli enti sottoposti al patto di stabilità interno, il comma 18 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, ribadisce, al fine di una puntuale pianificazione delle misure di contenimento da attuare, che il bilancio deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrate e di spese in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo.

Non rilevano le previsioni di voci di spesa o di entrata che non sono considerate nel saldo obiettivo o che sono destinate a non tradursi in atti gestionali di impegno e quindi validi ai fini del patto quali, ad esempio, gli stanziamenti relativi al fondo di ammortamento e al fondo svalutazione crediti. Ovviamente, l'obbligo del rispetto dell'obiettivo del patto di stabilità interno dell'anno di riferimento si deve intendere esteso anche alle successive variazioni di bilancio nel corso dell'esercizio.

Tale disposizione mira a far sì che il rispetto delle regole del patto di stabilità in-terno costituisca un vincolo all'attività programmatica dell'ente, anche al fine di consentire all'organo consiliare di vigilare già in sede di approvazione di bilancio.

L'eventuale adozione di un bilancio difforme implica, pertanto, una grave irregolarità finanziaria e contabile alla quale l'ente è tenuto a porre rimedio con immediatezza. A tale scopo, il legislatore dispone che l'ente alleggi al bilancio di previsione un prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno. Tale prospetto è conservato a cura dell'ente medesimo e non deve essere trasmesso a questo Ministero.

Il prospetto, contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno, non è meramente dimostrativo di poste di bilancio, ma è finalizzato all'accertamento preventivo del rispetto del patto di stabilità interno. Esso, pertanto, è da considerarsi elemento costitutivo del bilancio preventivo stesso, inteso come documento programmatico complessivo adottato dall'ente.

Il prevedibile sfioramento del patto di stabilità interno, evidenziato già nel corso della gestione finanziaria, può essere oggetto di verifica e di segnalazione da parte della magistratura contabile affinché gli organi elettivi

possano adottare tutti i provvedimenti correttivi e contenitivi finalizzati a non aggravare la situazione finanziaria dell'ente.

Si rappresenta che, in attuazione dell'articolo 6, comma 17, del decreto legge n. 95 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, gli enti locali iscrivono, nel bilancio di previsione, un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni.

Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità.

I singoli obiettivi del patto di stabilità possono essere modificati attraverso i patti di solidarietà fra enti territoriali (patto regionale verticale, patto regionale orizzontale, patto regionale verticale incentivato, patto nazionale orizzontale e verticale), mediante i quali gli enti territoriali possono cedere spazi finanziari (e non risorse) validi ai fini del raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno. Finalità dei patti di solidarietà è quella di rendere più sostenibili gli obiettivi individuali degli enti locali soggetti ai vincoli al patto di stabilità interno attraverso meccanismi di compensazione regionale e nazionale che consentano di acquisire spazi finanziari per sostenere i pagamenti in conto capitale, evitando la possibile compressione delle spese di investimento degli enti locali a causa dei vincoli del patto di stabilità interno. Più precisamente, con il patto regionale verticale ed il patto regionale verticale incentivato, le regioni possono cedere propri spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel proprio territorio, consentendo ai comuni e alle province interessati di poter beneficiare di un margine di spesa maggiore da destinare ai pagamenti in conto capitale. Tali spazi non devono essere restituiti. Con il patto regionale orizzontale ed il patto nazionale orizzontale gli enti locali scambiano spazi finanziari che saranno oggetto di recupero o restituzione nel biennio successivo.

È confermato anche per gli anni 2014 e 2015 il patto regionale verticale – disciplinato dai commi 138, 138-bis, 139 e 140 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, come modificato dall'articolo 1, comma 543 della legge di stabilità 2014 – mediante il quale le regioni e le province autonome possono riconoscere maggiori spazi di spesa ai propri enti locali compensandoli con un peggioramento, di pari importo, del proprio obiettivo in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile. I maggiori spazi di spesa sono utilizzati dagli enti locali per pagamenti in conto capitale.

I richiamati commi 138 e 139 prevedono che le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo programmatico attraverso un aumento dei pagamenti in conto capitale e, contestualmente, procedono a rideterminare i propri obiettivi programmatici, peggiorandoli dello stesso importo. A tal fine, ai sensi del comma 138-bis, le regioni definiscono i criteri di virtuosità e modalità operative previo confronto in sede di Consiglio delle autonomie locali e, ove non istituito, con i rappresentanti regionali delle autonomie locali.

Ai sensi del comma 140, come modificato dal citato comma 543 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, gli enti locali comunicano all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome, entro il 1 marzo di ciascun anno, l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno. Le regioni e le province autonome, entro il termine perentorio del 15 marzo, comunicano al Ministero dell'economia e delle finanze, con riguardo a ciascun ente beneficiario, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.

L'articolo 1-bis, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 35 del 2013, modifica la disciplina del patto regionalizzato incentivato di cui all'articolo 1, commi da 122 a 126, della legge n. 228 del 2012. Il meccanismo mira a favorire la cessione da parte delle regioni a statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna di spazi finanziari agli enti locali ricadenti nel proprio territorio che ne facciano richiesta prevedendo l'erogazione, a favore delle regioni medesime, di un contributo nei limiti di un importo complessivo di 1.272.006.281 euro per ciascuno degli anni 2013 e 2014 (prima delle modifiche pari a 800 milioni di euro per il 2013, ripartiti in due quote, una di 600 milioni di euro destinata ai comuni e una di 200 milioni di euro destinata alle province), in misura pari all'83,33 per cento degli spazi finanziari ceduti, da destinare esclusivamente alla riduzione, anche parziale, del debito. Tale contributo è finalizzato alla rimodulazione degli obiettivi del patto dei comuni nella

misura del 75 per cento dell'importo complessivo (pari a 954.004.710 euro) e delle province nella misura del 25 per cento (pari a 318.001.570 euro). Più precisamente, è previsto che a fronte dell'attribuzione alle regioni di un contributo massimo di 1.272.006.281 euro queste si impegnano a cedere, ai comuni e alle province ricadenti nel proprio territorio, spazi finanziari in misura pari a 1,2 euro per ogni euro degli 1.272.006.281 da attribuire mediante le procedure che disciplinano il patto verticale di cui all'articolo 1, commi 138 e seguenti, della legge n. 220 del 2010. Quindi, potranno essere ceduti agli enti locali spazi per complessivi 1.526 milioni di euro. La norma stabilisce che almeno il 50 per cento della quota destinata alla rimodulazione del patto dei comuni sia riservata ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti. Gli spazi finanziari ceduti dalle regioni agli enti locali (comma 124, articolo 1, della legge di stabilità per il 2013) sono utilizzati esclusivamente per il pagamento di obbligazioni di parte capitale assunte (lett. a), punto 3, del citato articolo 1-bis, comma 1, del decreto legge n. 35 del 2013). L'articolo 1, comma 541, della legge di stabilità 2014, inoltre, anticipa al 15 marzo 2014 (dall'originario 31 maggio) il termine perentorio entro il quale le regioni sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze la rimodulazione degli obiettivi e tutti gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Gli enti locali che intendono ricorrere all'applicazione del patto regionale verticale incentivato dovranno comunicare all'ANCI, all'UPI e alla regione di appartenenza l'entità degli spazi finanziari di cui necessitano nel corso dell'anno (comma 140 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010) in tempi congrui al fine di permettere alla regione di rispettare il predetto termine perentorio del 15 marzo previsto per terminare la procedura di assegnazione di spazi finanziari mediante il patto verticale incentivato.

Il patto regionale orizzontale, disciplinato dai commi 141 e 142 dell'articolo 1 della legge n. 220 del 2010, prevede che, sulla base dei criteri stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza unificata, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono, per gli enti locali del proprio territorio, integrare le regole e modificare gli obiettivi posti dal legislatore nazionale, in relazione alle diverse situazioni finanziarie esistenti, fermi restando le disposizioni statali in materia di monitoraggio e di sanzioni e l'importo dell'obiettivo complessivamente determinato per gli enti locali della regione.

A tal fine, ogni regione definisce e comunica ai propri enti locali il nuovo obiettivo annuale del patto di stabilità interno, determinato anche sulla base dei criteri stabiliti in sede di Consiglio delle autonomie locali. La regione comunica, altresì, al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno, con riferimento a ciascun ente locale, gli elementi informativi occorrenti per la verifica del mantenimento dell'equilibrio dei saldi di finanza pubblica. Entro lo stesso termine la regione comunica i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione orizzontale.

La comunicazione in parola riguarda soltanto gli enti che intendono partecipare al patto regionale orizzontale. Gli enti che non effettuano alcuna comunicazione sono esclusi dalla compensazione. Agli enti che hanno ceduto spazi finanziari è riconosciuta, nel biennio successivo, una modifica migliorativa del loro obiettivo, commisurata al valore degli spazi finanziari ceduti, fermo restando l'obiettivo complessivo a livello regionale, mentre agli enti che hanno acquisito spazi finanziari, nel biennio successivo, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo complessivamente pari alla quota acquisita. Pertanto, agli enti locali che nel 2012 e/o nel 2013 hanno partecipato al patto regionalizzato orizzontale sono attribuiti o recuperati, nell'anno 2014 (e 2015 con riferimento ai soli enti che hanno partecipato al predetto patto nel 2013), spazi finanziari a compensazione di quelli ceduti o acquisiti nel 2012 e/o nel 2013 (come previsto dall'articolo 3 del citato decreto ministeriale n. 0104309). A tali spazi saranno aggiunte le eventuali ulteriori quote conseguenti alla partecipazione degli stessi enti al patto regionalizzato orizzontale del 2014. Per il 2014, quindi, le regioni comunicheranno le informazioni relative alle nuove quote di obiettivo cedute e acquisite da ciascun ente senza tener conto dei crediti e dei debiti di spazi finanziari preesistenti e rinvenienti dall'adozione del patto regionalizzato orizzontale del 2012 e/o 2013. Premessa la possibilità di effettuare rimodulazioni dei singoli obiettivi secondo le modalità sopra esposte, il saldo obiettivo 2014 da considerare sarà quello risultante dalla somma fra saldo obiettivo finale e la variazione dell'obiettivo determinata in base al patto regionale verticale e/o orizzontale. Al riguardo occorre segnalare che, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 del citato decreto ministeriale n. 0104309, gli spazi finanziari sono attribuiti dalle regioni sulla base di criteri che privilegiano le spese in conto capitale, le spese inderogabili e quelle che incidono positivamente sul sistema economico di riferimento. L'anzidetto termine perentorio del 31 ottobre, entro il quale le regioni e le province autonome

sono tenute a comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze le modifiche regionali agli obiettivi assegnati ai propri enti locali, mira a consentire al Ministero medesimo di verificare, attraverso il monitoraggio semestrale, il mantenimento dei saldi di finanza pubblica nel corso dell'anno. Ne consegue che la disciplina regionale del patto di stabilità interno che non tenesse conto di tale termine entro il quale modificare gli obiettivi programmatici si configurerebbe come elusiva del regime sanzionatorio previsto a livello nazionale, in quanto renderebbe possibili interventi "a sanatoria" ad esercizio sostanzialmente chiuso, finalizzati esclusivamente a far risultare adempienti il maggior numero di enti locali.

Come precisato nel precedente paragrafo F.2, per l'anno 2014 il comma 542 prevede che la quota del 50 per cento del contributo complessivo assegnato alle regioni dal comma 122 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012 (1.272 milioni di euro) è distribuita, da ciascuna regione, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti fino al conseguimento del saldo obiettivo pari a zero. Gli eventuali spazi non assegnati a valere sulla predetta quota del 50 per cento sono comunicati entro il 10 aprile 2014 da ciascuna regione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante il sistema web <http://pattostabilitainterno.tesoro.it> della Ragioneria Generale dello Stato, affinché gli stessi siano attribuiti, entro il 30 aprile 2014, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Unificata, ai comuni con popolazione compresa tra i 1.000 e i 5.000 abitanti di tutte le regioni a statuto ordinario, alla Regione siciliana e alla regione Sardegna che presentino un saldo obiettivo positivo. L'attribuzione è operata in misura proporzionale ai valori positivi dell'obiettivo.

I comuni possono fare ricorso al patto di stabilità interno orizzontale nazionale, di cui all'articolo 4-ter del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, come modificato dall'articolo 1, comma 544 della legge di stabilità 2014, mediante il quale possono cedere o acquisire spazi finanziari in base al differenziale che prevedono di conseguire rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno assegnato, fermo restando l'obiettivo complessivamente determinato per il comparto comunale. Più precisamente, i comuni che nel 2014 prevedono di conseguire un differenziale positivo, o negativo, rispetto all'obiettivo del patto di stabilità interno possono comunicare, entro il termine perentorio del 15 giugno 2014 (articolo 1, comma 544, lett. a) della legge di stabilità 2014), al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, mediante il sistema web appositamente predisposto, l'entità degli spazi finanziari che sono disposti a cedere, o di cui necessitano, per effettuare pagamenti di residui passivi di parte capitale nell'esercizio in corso (per gli enti che partecipano alla sperimentazione in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 118 del 2011, anche per effettuare pagamenti relativi agli impegni in conto capitale già assunti al 31 dicembre del 2013, con imputazione all'esercizio 2014 e relativi alle quote vincolate del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2013).

Il comma 505 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 pospone al 2015 l'avvio del cosiddetto patto regionale integrato previsto dall'articolo 32, comma 17, della legge n. 183 del 2011 che rappresenta un'evoluzione del patto regionalizzato. Tale strumento, infatti, superando il meccanismo delle compensazioni verticali ed orizzontali, prevede la possibilità, per ciascuna regione e provincia autonoma, di concordare direttamente con lo Stato le modalità di raggiungimento dei propri obiettivi di finanza pubblica, espressi in termini di saldo eurocompatibile. La norma prevede che la regione o la provincia autonoma che applica il patto integrato o risponde direttamente allo Stato del mancato raggiungimento degli obiettivi attraverso un maggior concorso nell'anno successivo a quello di riferimento, in misura pari alla differenza tra l'obiettivo complessivo assegnato ed il risultato complessivo conseguito. Restano ferme le vigenti sanzioni a carico dei singoli enti responsabili del mancato rispetto del patto di stabilità interno e le disposizioni in materia di monitoraggio a livello centrale, nonché il termine perentorio del 31 ottobre per la comunicazione della rimodulazione degli obiettivi, con riferimento a ciascun ente. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, da adottare entro il 30 novembre 2014, saranno stabilite le modalità per l'attuazione del patto integrato dal 2015, nonché le modalità e le condizioni per l'eventuale esclusione dall'ambito di applicazione del patto concordato delle regioni che in uno dei tre anni precedenti non hanno rispettato il patto di stabilità interno o siano sottoposte al piano di rientro dal deficit sanitario. L'applicazione del patto regionale integrato è stata posticipata al 2015 non essendo disponibili le informazioni necessarie per il calcolo del saldo obiettivo delle regioni al netto della gestione sanità in coerenza con i criteri europei e secondo le modalità previste dal Titolo II del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.

Il monitoraggio del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno 2014 prevede la rilevazione delle risultanze finanziarie delle province e dei comuni con popolazione superiore a 1.000 abitanti. A tal fine, gli enti in questione inviano semestralmente, entro trenta giorni dalla fine del semestre di riferimento, le informazioni sulle gestioni di competenza e di cassa alla Ragioneria Generale dello Stato. Più precisamente, le informazioni richieste sono quelle utili all'individuazione del saldo, espresso in termini di competenza mista, conseguito nell'anno di riferimento e cioè gli accertamenti e gli impegni, per la parte corrente, e gli incassi e i pagamenti, per la parte in conto capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese derivanti dalla concessione di crediti, nonché le altre esclusioni previste dalla norma. Gli enti locali che, in base al monitoraggio del secondo semestre, risultano inadempienti al patto di stabilità interno comunicano, alla Ragioneria Generale dello Stato, anche le informazioni relative alla spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea. Tale comunicazione è finalizzata alla disapplicazione della sanzione, di cui all'articolo 31, comma 26, lettera a), della legge n. 183 del 2011, come introdotto dall'articolo 1, comma 439, della legge di stabilità 2013, che dispone la riduzione delle risorse finanziarie. Il medesimo comma, infatti, stabilisce che la predetta sanzione non si applica agli enti locali per i quali il superamento dell'obiettivo del patto di stabilità interno è stato determinato dalla maggiore spesa per interventi realizzati con la quota di finanziamento nazionale e correlati ai finanziamenti dell'Unione Europea rispetto alla media della corrispondente spesa del triennio precedente. Sono, comunque, applicate le restanti sanzioni, di cui al citato articolo 31, comma 26, previste per gli enti non rispettosi del patto di stabilità interno.

L'ente che non provvede a trasmettere telematicamente la certificazione nei tempi previsti dalla legge è ritenuto inadempiente al patto di stabilità interno ai sensi dell'articolo 31, comma 20, della legge n. 183 del 2011 e, pertanto, è assoggettato alle sanzioni di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Qualora la certificazione trasmessa a cura del commissario ad acta attesti il rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione le sole sanzioni di cui alla lettera b) e seguenti del citato comma 26 dell'articolo 31 della legge 183 del 2011. Qualora, invece, la certificazione trasmessa dal commissario ad acta attesti il mancato rispetto del patto di stabilità interno, trovano applicazione tutte le sanzioni di cui al citato comma 26 dell'articolo 31 della legge 183 del 2011.

Il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, come sostituito dall'articolo 1, comma 439, della legge n. 228 del 2012, disciplina le misure di carattere sanzionatorio per gli enti inadempienti al patto di stabilità interno, prevedendo nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

a) la riduzione del fondo di solidarietà comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio. In particolare, il comma 26, lettera a), dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, assoggetta gli enti locali inadempienti, nell'anno successivo a quello del mancato rispetto del patto di stabilità interno, alla riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato. In caso di mancato versamento delle predette somme residue nell'anno successivo a quello dell'inadempienza, il recupero è operato con le procedure di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013. In particolare, il comma 128 dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero delle somme a debito a qualsiasi titolo dovute dagli enti locali al Ministero dell'interno è effettuato a valere su qualunque assegnazione finanziaria dovuta dal Ministero stesso. In caso di incapienza delle assegnazioni finanziarie di cui al comma 128, il successivo comma 129 prevede che, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dell'interno, l'Agenzia delle entrate provvede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, all'atto del pagamento agli stessi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, e, per le province, all'atto del riversamento alle medesime dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore.

b) Il limite agli impegni per spese correnti che non possono essere assunti in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio. Si sottolinea che le predette spese sono identificate dal Titolo I della spesa (secondo la classificazione di cui al D.P.R. n. 194 del 1996), senza alcuna esclusione e concernono il triennio immediatamente precedente. Qualora la sanzione relativa alla riduzione di risorse finanziarie, di cui alla precedente lettera a), dovesse dare luogo, per incapienza del predetto fondo, ad un versamento all'entrata del bilancio dello Stato, il predetto versamento, imputato al Titolo I della spesa dell'ente locale, rileva ai fini della determinazione del saldo finanziario di riferimento dell'anno in cui la sanzione è comminata, ma non contribuisce a definire il limite della spesa corrente ai fini dell'applicazione della

sanzione di cui alla presente lettera b). Al riguardo, occorre precisare che il versamento all'erario non può essere escluso dal saldo valido ai fini del rispetto del patto di stabilità interno perché altrimenti si verificherebbe una situazione di iniquità nei confronti degli enti che, avendo capienza nei trasferimenti, vedono ridotte le proprie entrate con conseguente effetto diretto sul patto.

c) Il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti. I mutui e i prestiti obbligazionari posti in essere con istituzioni creditizie o finanziarie per il finanziamento degli investimenti devono essere corredati da apposita attestazione da cui risulti il conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno dell'anno precedente. In assenza della predetta attestazione, l'istituto finanziatore o l'intermediario finanziario non può procedere al finanziamento o al collocamento del prestito. Ai fini dell'applicazione della sanzione in parola, costituiscono indebitamento le operazioni di cui all'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il divieto non opera, invece, nei riguardi delle devoluzioni di mutui già in carico all'ente locale contratti in anni precedenti in quanto non si tratta di nuovi mutui ma di una diversa finalizzazione del mutuo originario. Non rientrano nel divieto le operazioni che non configurano un nuovo debito, quali i mutui e le emissioni obbligazionarie, il cui ricavato è destinato all'estinzione anticipata di precedenti operazioni di indebitamento che consentono una riduzione del valore finanziario delle passività. Non sono da considerare indebitamento, inoltre, le sottoscrizioni di mutui la cui rata di ammortamento è a carico di un'altra amministrazione pubblica, ai sensi dell'articolo 1, commi 75 e 76, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Costituiscono operazioni di indebitamento quelle volte alla ristrutturazione di debiti verso fornitori che prevedano il coinvolgimento diretto o indiretto dell'ente locale nonché ogni altra operazione contrattuale che, di fatto, anche in relazione alla disciplina europea sui partenariati pubblico privati, si traduca in un onere finanziario assimilabile all'indebitamento per l'ente locale. Costituisce operazione di indebitamento il leasing finanziario, quando l'ente prevede di riscattare il bene al termine del contratto. Giova, inoltre, sottolineare che, ai fini del ricorso all'indebitamento, non occorre considerare l'attività istruttoria posta in essere unilateralmente dall'ente locale (ad esempio, la deliberazione di assunzione del mutuo) ma è necessario fare riferimento al momento in cui si perfeziona la volontà delle parti (sottoscrizione del contratto). Particolare attenzione deve essere posta alle operazioni di *project financing* che potrebbero configurarsi come forma di indebitamento.

d) Il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia di contratto, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riguardo ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della citata disposizione. Analoga sanzione è prevista – in caso di mancato rispetto della norma recata dall'articolo 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006 e successive modificazioni, volta al contenimento delle dinamiche di crescita della spesa di personale – dall'articolo 1, comma 557-ter della citata legge. Il divieto di assunzione, per effetto dell'articolo 76, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 e successive modificazioni, sussiste per tutti gli enti in cui il rapporto tra spesa di personale e spesa corrente sia pari o superiore al 50 per cento. In merito a tale ultima disposizione, si sottolinea come – per effetto della norma recata dall'articolo 20, comma 9, del decreto legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n. 111 del 2011 – per il calcolo di tale rapporto debbano considerarsi anche le spese di personale delle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo, puntualmente individuate dalla citata norma;

e) la riduzione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza indicati nell'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000, che vengono rideterminati con una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010. Con riferimento alla durata delle sanzioni, le stesse si applicano per il solo anno successivo a quello di accertamento del mancato rispetto del patto di stabilità interno. Conseguentemente, il mancato rispetto del patto 2014 comporterà l'applicazione delle sanzioni nell'anno 2015 e così via.

I commi 28 e 29 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, disciplinano le sanzioni nel caso in cui la violazione del patto di stabilità interno sia accertata successivamente all'anno seguente a quello cui la violazione si riferisce. In particolare, il comma 28 stabilisce che agli enti locali per i quali la violazione del patto di stabilità interno sia accertata oltre l'anno successivo a quello cui la violazione si riferisce, si applicano, nell'anno successivo a quello in cui è accertato il mancato rispetto del patto di stabilità, le sanzioni di cui al comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011. La rideterminazione delle indennità di funzione e dei

gettoni di presenza di cui al comma 26 è applicata ai soggetti di cui all'articolo 82 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (sindaco, presidente di provincia, sindaco metropolitano, presidenti dei consigli comunali e provinciali, componenti degli organi esecutivi dei comuni, delle province, delle città metropolitane, ecc.), in carica nell'esercizio in cui è avvenuta la violazione del patto di stabilità interno. Il successivo comma 29 dispone, inoltre, che gli enti locali di cui al citato comma 28 devono comunicare l'inadempienza entro 30 giorni dall'accertamento della violazione del patto di stabilità interno al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. La comunicazione, da effettuare con raccomandata con avviso di ricevimento, è corredata da una nuova certificazione delle risultanze delle poste di entrata e di spesa rilevanti ai fini della verifica del patto di stabilità interno redatta in conformità con i prospetti appositamente predisposti per l'anno a cui si riferisce l'inadempienza.

I commi 30 e 31 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011 introducono misure volte ad assicurare il rispetto della disciplina del patto di stabilità interno da parte degli enti locali impedendo comportamenti elusivi. In generale, si configura una fattispecie elusiva del patto di stabilità interno ogni qualvolta siano attuati comportamenti che, pur legittimi, risultino intenzionalmente e strumentalmente finalizzati ad aggirare i vincoli di finanza pubblica. Ne consegue che risulta fondamentale, nell'individuazione della fattispecie di cui ai richiamati commi 30 e 31, la finalità economico-amministrativa del provvedimento adottato. In particolare, il comma 30 dispone la nullità dei contratti di servizio e degli altri atti posti in essere dagli enti locali che si configurino elusivi delle regole del patto. L'elusione delle regole del patto di stabilità interno realizzata attraverso l'utilizzo dello strumento societario, si configura, ad esempio, quando spese valide ai fini del patto sono poste al di fuori del perimetro del bilancio dell'ente per trovare evidenza in quello delle società da esso partecipate e create con l'evidente fine di aggirare i vincoli del patto medesimo. Sempre a fini esemplificativi, appaiono riconducibili alle forme elusive anche le ipotesi di evidente sottostima dei costi dei contratti di servizio tra l'ente e le sue diramazioni societarie e para-societarie, nonché l'illegittima traslazione di pagamenti dall'ente a società esterne partecipate, realizzate, ad esempio, attraverso un utilizzo improprio delle concessioni e riscossioni di crediti. Il comma 31, invece, introduce sanzioni pecuniarie per i responsabili di atti elusivi delle regole del patto di stabilità interno o del rispetto artificioso dello stesso. In particolare, il comma in parola assegna alle Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti – qualora accertino che il rispetto del patto di stabilità interno sia stato artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle entrate o delle uscite ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive – il compito di irrogare le seguenti sanzioni pecuniarie:

- 1) agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi: fino a dieci volte l'indennità di carica percepita al momento di commissione dell'elusione;
- 2) al responsabile del servizio economico-finanziario: fino a tre mensilità del trattamento retributivo, al netto degli oneri fiscali e previdenziali.

Si segnala che le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilità interno possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma. A titolo di esempio, una comune modalità di elusione potrebbe essere rappresentata dall'imputazione di poste in sezioni di bilancio – in entrata e in uscita – non rilevanti ai fini del patto che, al contrario, avrebbero dovuto essere imputate altrove. Ci si riferisce, ad esempio, all'allocazione tra le spese per servizi per conto di terzi di poste che avrebbero dovuto trovare corretta appostazione tra le spese correnti, sulla base di quanto indicato nei principi contabili elaborati dall'Osservatorio per la finanza e contabilità degli enti locali, o della contabilizzazione tra i servizi per conto di terzi di pagamenti relativi alla realizzazione di opere pubbliche finanziate, anche integralmente, da contributi in conto capitale ricevuti da parte di altri enti pubblici. In relazione a quest'ultima fattispecie, si segnala che il contributo in conto capitale ricevuto da parte dello Stato, della regione o da altro ente pubblico va contabilizzato al Titolo IV dell'entrata, mentre le relative spese vanno contabilizzate al Titolo II della spesa, così come vanno contabilizzati ai medesimi Titoli le riscossioni ed i pagamenti effettuati. Non è consentito in alcun modo imputare i pagamenti tra i servizi per conto di terzi, anche quando esiste uno sfasamento temporale tra la riscossione del contributo concesso ed il pagamento delle relative spese, ipotesi che si realizza, ad esempio, quando un ente locale anticipa 'per cassa' i pagamenti a causa di un ritardo nell'erogazione della provvista economica da parte del soggetto finanziatore. Peraltro, l'impropria gestione delle partite di giro non

rappresenta l'unica ipotesi in cui l'elusione delle regole del patto di stabilità si associa ad una non corretta redazione dei documenti di bilancio. Un ulteriore esempio di fattispecie elusiva ricorre nei casi di evidente sovrastima delle entrate correnti o nei casi di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall'articolo 179 del decreto legislativo 267 del 2000. Dal lato delle uscite, invece, rientrano tra le fattispecie elusive l'imputazione delle spese di competenza di un esercizio finanziario ai bilanci dell'esercizio o degli esercizi successivi ovvero quali oneri straordinari della gestione corrente (debiti fuori bilancio). Quest'ultimo fenomeno, qualora riguardi spese non previste di cui l'ente era a conoscenza entro il termine dell'esercizio di riferimento (da cui l'obbligo giuridico di provvedere alla loro contabilizzazione), può avere effetti elusivi dei limiti del patto. Sempre a fini esemplificativi, sono da ritenersi elusive, nell'ambito delle valorizzazioni dei beni immobiliari, anche le operazioni poste in essere dagli enti locali con le società partecipate o con altri soggetti con la finalità esclusiva di reperire risorse finanziarie senza giungere ad una effettiva vendita del patrimonio.

Il decreto legge n. 174 del 2012 ha potenziato il potere di controllo – in funzione collaborativa – della Corte dei conti sulla gestione degli enti locali, già previsto dall'articolo 7, comma 7, della legge n. 131 del 2003, dall'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005 e dall'articolo 11, della legge n. 15 del 2009. Segnatamente l'articolo 3, comma 1, lettera e), del decreto legge n. 174, ha sostituito il previgente articolo 148 del decreto legislativo n. 267 del 2000 ed ha introdotto un ulteriore articolo, il 148-bis, al fine di una implementazione del sistema dei controlli esterni sulla gestione finanziaria degli enti locali. L'articolo 148-bis, rubricato «rafforzamento del controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria degli enti locali», rafforza il controllo già previsto per tali enti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266 del 2005. Il primo comma dell'articolo 148-bis prevede che ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266». Il comma 2 dell'articolo 148-bis precisa che ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, «le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti accertano altresì che i rendiconti degli enti locali tengano conto anche delle partecipazioni in società controllate e alle quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la collettività locale e di servizi strumentali all'ente». In conseguenza di tale previsione, gli enti locali saranno tenuti ad indicare nei documenti contabili loro eventuali partecipazioni societarie come individuate dalla norma. Laddove, all'esito della verifica condotta dalla competente sezione regionale di controllo, siano accertati squilibri economico-finanziari, mancata copertura di spese, violazioni di norme per garantire la regolarità della gestione finanziaria o il mancato rispetto degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno, l'ente interessato sarà tenuto ad adottare i provvedimenti correttivi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia di accertamento della sezione regionale di controllo ed a trasmetterli alla medesima sezione al fine di consentirne, nei successivi 30 giorni, la verifica sulla idoneità a rimuovere le irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio (articolo 148-bis, comma 3). In caso di inerzia dell'ente locale o di accertata inidoneità dei provvedimenti correttivi, è preclusa l'attuazione dei programmi di spesa per i quali sia stata accertata la mancata copertura o l'insussistenza della relativa sostenibilità finanziaria (articolo 148-bis, comma 3). Resta ferma la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 31, comma 31, legge n. 183 del 2011, per gli amministratori e per il responsabile del servizio economico-finanziario, nella ipotesi in cui le sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei conti accertino che il rispetto del patto di stabilità interno è stato conseguito artificialmente mediante l'adozione di atti elusivi delle regole del patto. La delibera n. 903 del 9 novembre 2012 adottata dalla sezione regionale di controllo della regione Veneto, alla luce delle disposizioni di nuova introduzione descritte, fornendo una serie di indicazioni utili per una corretta predisposizione dei documenti contabili, allo scopo di garantire la sana gestione finanziaria ed il rispetto degli equilibri di bilancio e dei vincoli dell'indebitamento. Con riferimento all'ipotesi di mancata applicazione delle regole del Patto di stabilità interno, la delibera precisa che «le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertarne il rispetto possono estendersi all'esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli, in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma». Quanto poi alle procedure di programmazione della spesa, la citata delibera, nel ribadire quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto legge n. 78 del 2009, precisa che «il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa, [...] oltre a verificare le condizioni di copertura finanziaria, prevista dall'articolo 151 TUEL, [...] deve verificare anche la compatibilità della propria attività di pagamento con i

limiti previsti dal patto di stabilità interno e, in particolare, deve verificarne la coerenza rispetto al prospetto obbligatorio, allegato al bilancio di previsione, di cui al comma 18 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La violazione dell'obbligo di accertamento in questione comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa a carico del predetto funzionario». Infine il problema della coerenza della gestione in esercizio provvisorio del bilancio con gli obiettivi posti dal patto di stabilità interno. Al riguardo, si ritiene utile segnalare quanto espresso dalla Sezione Autonomie della Corte dei conti con la delibera n. 23/2013 sul rispetto della verifica degli equilibri e del perseguimento degli obiettivi del patto di stabilità interno, pur in carenza di un formale bilancio approvato, al fine di governare la spesa corrente, evitando così di penalizzare i pagamenti in conto capitale e, quindi, gli investimenti dell'ente.

Viene di seguito riportata la determinazione degli obiettivi 2014-2016 i cui calcoli sono evidenziati nell'Allegato MONITORAGGIO DEL PATTO DI STABILITA' INTERNO .

PATTO DI STABILITA' - OBIETTIVI 2014-2016

(valori in migliaia di euro)

Modalità di calcolo Obiettivo 2014-2016

										Anno 2009	Anno 2010	Anno 2011
FASE 1	SPESE CORRENTI (Impegni)									17.327	16.835	20.152
										(a)	(b)	(c)
												Media
	MEDIA delle spese correnti (2009-2011) ⁽¹⁾											18.105
												(d)=Media(a;b;c)
										Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
	PERCENTUALI da applicare alla media delle spese correnti (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011) ⁽²⁾									15,07%	15,07%	15,62%
										(e)	(f)	(g)
									Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
SALDO OBIETTIVO determinato come percentuale data della spesa media (comma 6 dell'art. 31 della legge n. 183/2011) ⁽²⁾									2.728	2.728	2.828	
									(h)=(d)*(e)	(i)=(d)*(f)	(j)=(d)*(g)	
									Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
FASE 2	RIDUZIONE DEI TRASFERIMENTI ERARIALI di cui al comma 2 dell'art. 14 del decreto legge n. 78/2010 (comma 4 dell'art. 31 della legge n. 183/2011)									1.121	1.121	1.121
										(k)	(l)	(m)

							Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
							1.608	1.608	1.707
							(n)=(h)-(k)	(o)=(i)-(l)	(p)=(j)-(m)
							Anno 2014		
FASE 3							0		
							(q)		
							Anno 2014		
FASE "CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA"							1.656		
							(r)		
							Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
							1.656	1.608	1.707
							(s)=(r)	(t)=(o)	(u)=(p)
							Anno 2014		
FASE 4-A							0		
							(v)		
							Anno 2014		
							-623		
							(w)		
							Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016
							0	0	0

						(x)	(y)	(z)	
						Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
FASE 4-B	PATTO NAZIONALE "Orizzontale" ⁽⁷⁾ Variazione obiettivo ai sensi dei commi 1-7 dell'art. 4-ter del decreto legge n. 16/2012						5	47	47
						(aa)	(ab)	(ac)	
						Anno 2014			
	PATTO NAZIONALE "Verticale" ⁽⁸⁾ Variazione obiettivo ai sensi del comma 542 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 (legge di stabilità 2014)						0		
						(ad)			
						Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
	SALDO OBIETTIVO RIDETERMINATO - PATTI TERRITORIALI						1.038	1.655	1.754
						(ae)= (s)+(v)+(w)+(x)+(aa)+(ad)	(af)= (t)+(y)+(ab)	(ag)= (u)+(z)+(ac)	
						Anno 2014			
FASE 5	IMPORTO DELLA RIDUZIONE DELL'OBIETTIVO (comma 122 dell'art. 1 della legge n. 220/2010)						0		
						(ah)			
						Anno 2014			
	VARIAZIONE DELL'OBIETTIVO PER GESTIONI ASSOCIATE SOVRACOMUNALI ⁽⁹⁾ (comma 6-bis dell'articolo 31 della legge n. 183/2011)						0		
						(ai)			
						Anno 2014	Anno 2015	Anno 2016	
	SALDO OBIETTIVO FINALE						1.038	1.655	1.754
						(aj)=(ae)-(ah)+(ai)	(ak)=(af)	(al)=(ag)	

FLUSSI DI CASSA SPESA IN CONTO CAPITALE TRIENNIO 2014-2016

Al comma 105 dell'art. 1, comma 107, della citata L. 13 dicembre 2010, n. 220, viene stabilito che il bilancio di previsione degli Enti Locali ai quali si applicano le disposizioni del patto di stabilità interno deve essere approvato iscrivendo le previsioni di entrata e di spesa di parte corrente in misura tale che, unitamente alle previsioni dei flussi di cassa di entrata e di spesa in conto capitale, al netto delle riscossioni e delle

concessioni di crediti, sia garantito il rispetto delle regole che disciplinano il patto medesimo. Gli Enti Locali sono tenuti ad allegare al bilancio di previsione un apposito prospetto contenente le previsioni di competenza e di cassa degli aggregati rilevanti ai fini del patto di stabilità interno.

L'analisi dei flussi degli investimenti prende in considerazione i seguenti elementi:

- dettaglio dei pagamenti generabili nel triennio 2014-2016 provenienti dagli interventi finanziati nel 2013 e precedenti, già appaltati ed in corso di realizzazione, ovvero che lo saranno quest'anno;
- dettaglio dei pagamenti presumibilmente generabili nel triennio 2014-2016 dagli interventi finanziati nel corso del triennio medesimo, facendo particolare riferimento a quelli di modesta entità che sicuramente avranno la manifestazione finanziaria nel periodo considerato;
- la stima dei flussi prospettici non considera prudenzialmente i ribassi di gara e quindi gli stessi saranno oggetto di aggiornamento continuo;
- la stima delle entrate in conto capitale di varia provenienza e che influiscono positivamente sul saldo di "competenza mista" quali i proventi dei permessi a costruire, le alienazioni di beni, i trasferimenti da altri Enti per la specifica costruzione e manutenzione di opere pubbliche.

Per i dettaglio dei flussi si rinvia all'allegato "Flussi di cassa relativi alla spesa in conto capitale Triennio 2014-2016" del quale si riporta sinteticamente il seguente

RIEPILOGO RISCOSSIONI ENTRATE IN CONTO CAPITALE:

RIEPILOGO FLUSSI:		PREVISIONE	totale flussi	flussi 2015	flussi 2016
	flussi ad oggi	ulter. flussi 2014	2014		
TOTALE INCASSI	373.231,35	6.345.853,38	6.719.084,73	3.763.500,00	4.797.415,00
TOTALE PAGAMENTI	337.494,20	6.431.403,46	6.768.897,66	1.567.383,00	2.567.383,00
SALDO FLUSSI	35.737,15	-85.550,08	-49.812,93	2.196.117,00	2.230.032,00

VERIFICA PREVISIONALE RAGGIUNGIMENTO OBIETTIVI 2014-2016

Dall'analisi del bilancio pluriennale 2014-2016 di cui alla proposta deliberativa consiliare di assestamento dei conti in corso di approvazione cui il presente documento è parte integrante, emergono i seguenti dati contabili di seguito riportati:

ACCERTAMENTI/INCASSI	2014	2015	2016
Titolo I	18.879.966,00	18.717.556,32	18.720.107,94
Titolo II	2.539.610,71	1.017.307,42	959.996,11
Titolo III	4.154.527,25	4.290.280,46	4.316.856,46
Titolo IV (incassi)	6.719.084,73	3.763.500,00	4.797.415,00
TOTALE ENTRATA	32.293.188,69	27.788.644,20	28.794.375,51
IMPEGNI/PAGAMENTI:			
Titolo I	25.384.635,84	23.880.481,24	23.844.166,26
Titolo II (pagamenti)	6.768.897,66	1.567.383,00	2.567.383,00
detratti pagamenti art. 31 c. 9bis L. 183/2011	-293.200,00		
detratti pagamenti lavori fiume patto verticale regionale	-622.731,00		
TOTALE USCITA	31.237.602,50	25.447.864,24	26.411.549,26
SALDO	1.055.586,19	2.340.779,96	2.382.826,25

Dai dati 2014-2016 sopra descritti si prende atto del rispetto programmatico del patto:

- il saldo previsionale dell'esercizio 2014 è stimato in € 1.055.586,19, migliore dell'obiettivo per il medesimo anno pari ad € 1.038.487,00;

- il saldo previsionale dell'esercizio 2015 è stimato in € 2.340.779,96, migliore dell'obiettivo per il medesimo anno pari ad €1.654.368,30;
- il saldo previsionale dell'esercizio 2016 è stimato in € 2.382.826,25, migliore dell'obiettivo per il medesimo anno pari ad €1.753.943,79.

SPESA PER IL PERSONALE

Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti con parere n. 27/CONTR/11 del 12 maggio 2011 ha profondamente modificato il concetto di <<spesa del personale>> a cui far riferimento per il monitoraggio ed il contenimento dell'agglomerato di spesa, stravolgendo precedente interpretazione della Sezione Toscana che aveva assunto con precedente parere n. 111/2010. Il parere, enumera una serie di problematiche applicative delle misure contenute nell'art. 14 comma 9 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito nella legge 30 luglio 2010 n. 122. Sinteticamente la pronuncia è nei seguenti termini:

a) La modifica testuale dell'art. 76 del D.L. n. 112/2008 introdotta dal comma 9 dell'art. 14 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. n. 122/2010, con riguardo alla soglia del 40% del rapporto tra spesa del personale e spesa corrente, decorre dalla data del 1° gennaio 2011; si precisa che tale soglia, elevata successivamente al 50%, è stata recentemente abrogata dal D.L. 90/2014 tuttora in fase di conversione.

b) Per gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, la spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, ai fini dell'applicazione del limite di cui al comma 7 dell'art. 76 del D.L. n. 112 del 2008 convertito dalla L. n. 133 del 2008, come modificato art. 14 comma 9 del D.L. n. 78/2010, deve essere considerata nel suo complesso, al lordo delle voci escluse nella determinazione dell'aggregato da considerare per il confronto in serie storica.

c) Per la verifica del limite della spesa di personale, da raffrontare alla spesa corrente, è necessario far riferimento al dato degli impegni, dato derivante dalla effettiva gestione del bilancio e suscettibile di riscontro, da desumere dal documento contabile ufficiale del precedente esercizio e quindi dal rendiconto approvato dal Consiglio, salvo che, in presenza di esigenze particolari di procedere ad assunzioni prima dell'approvazione del documento ufficiale, sia necessario fare riferimento a documenti quali lo schema di rendiconto approvato dalla Giunta o quello predisposto dagli uffici.

Pertanto, il precedente orientamento della Sezione Regionale Toscana della Corte dei Conti espresso giusta deliberazione n. 111 del 4 ottobre 2010, che, nella sua funzione nomofilattica aveva puntualmente definito il concetto di <<spesa del personale>> è stato disatteso. Si ricorda che l'art. 14, comma 9, del D.L. 78/10, convertito con L. 122/10 prescrive che: <Il comma 7 dell'art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente: "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20% della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente".

In riferimento alla modalità di calcolo della spesa di personale, ai fini dell'applicazione della norma appena descritta, cioè il novellato comma 7 dell'art. 76 citato, la Sezione Regionale della Corte dei Conti Toscana richiamava quanto stabilito dalla Sezione delle Autonomie nelle linee guida al monitoraggio al bilancio di previsione 2010 (Delibera 9/2010), in cui erano elencate le componenti da includere e da escludere dal computo della spesa di personale. La ricognizione di seguito indicata, che delinea in senso sostanziale l'ambito delle spese da considerare <<spesa di personale>> ai fini del rispetto delle norme di coordinamento di finanza pubblica assume la medesima configurazione anche per il calcolo del parametro di riferimento per il divieto di assunzione, perché la logica ispiratrice deve essere unitaria ed univoca. Si ricorda che tale disposizione risulta oggi abrogata dal D.L. 90/2014, tuttora in fase di conversione; a tal fine si ritiene, prudentemente, di tenerne conto degli effetti in via programmatica al fine di evitare squilibri originati dalla possibile mancata conversione trattandosi oltremodo di comportamento virtuoso.

Occorre a questo punto verificare il rispetto della progressiva riduzione in senso assoluto della spesa del personale, il cui parametro deve essere assunto al netto delle variabili dei contratti e di tutte quelle spese che,

pur rientrando nell'Intervento "I" non vanno computate in base alle precise disposizioni di monitoraggio impartite dalla Corte dei Conti in sede di funzione di controllo "collaborativo"; di seguito è riportata l'analisi della spesa dalla quale si osserva il rispetto della disposizione normativa:

PROGRESSIVA RIDUZIONE SPESA PERSONALE (art. 1, c. 557, L. 27.12.2006, n. 296):

SPESA PERSONALE		2013	2014	2015	2016
INTERVENTO 1		6.249.868,84	6.271.474,49	6.182.558,54	6.182.550,54
IRAP	INT,7	368.462,45	367.907,86	364.557,46	364.557,46
ALTRE SPESE INT.3					
Mensa		65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Formazione-missioni		47.140,00	44.983,00	44.983,00	44.983,00
TOTALE		6.730.471,29	6.744.365,35	6.652.099,00	6.651.091,00
CONTRATTI 2002-2010		944.453,70	944.453,70	944.453,70	944.453,70
CATEG.PROTETTE		393.627,30	384.425,43	384.425,43	384.425,43
Personale stagionale a progetto (art. 208 CDS)		57.349,47	57.710,19	57.710,00	57.710,00
Formazione-missioni		47.140,00	44.983,00	44.983,00	44.983,00
Diritti di Rogito		35.500,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Incentivi progettazioni		0	50.000,00	50.000,00	50.000,00
TOT.DETRAZIONI		1.478.070,47	1.517.072,32	1.517.072,13	1.517.072,13
TOT.SPESA		5.252.400,82	5.227.293,03	5.135.026,87	5.134.018,87

Per il 2014 è stato assunto il dato a consuntivo, mentre per il triennio 2014-16 è inserita la spesa prevista da progetto di bilancio pluriennale in corso di approvazione cui il presente documento è parte integrante. Le serie sono costruite utilizzando aggregati di voci di spesa omogenee e le componenti considerate per la determinazione della spesa sono quelle indicate di seguito.

a) sono contabilizzate e quindi inserite nell'importo sopra definito:

- le retribuzioni lorde al personale dipendente con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato;
- compensi per gli incarichi conferiti ai sensi degli artt. 90 e 110 del D.lgs. n. 267/2000 (presenti fino al 2014, ma non per gli anni 2015 e 2016);
- gli oneri riflessi a carico del datore di lavoro per contributi obbligatori;
- gli oneri per il nucleo familiare, buoni pasto e spese per equo indennizzo;
- l'Irap;

b) non sono contabilizzati:

- le spese per il lavoro straordinario e altri oneri di personale direttamente connessi all'attività elettorale con rimborso dal Ministero dell'Interno;
- le spese per la formazione e rimborsi per le missioni;
- le spese per emolumenti arretrati relativi ad anni precedenti, conseguenti al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- le assunzioni stagionali a tempo determinato a "progetto" per sicurezza stradale ai sensi dell'art. 208 del nuovo Codice della Strada;

- gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali intervenuti dopo l'anno 2004;
- c) non sono contabilizzati perché figure attualmente non presenti nel Comune di Cecina:
 - le spese per collaborazioni a progetto, o altre forme di rapporto di lavoro flessibile o con convenzioni;
 - i lavoratori socialmente utili;
 - il personale in convenzione;
 - le spese per il personale trasferito dalla regione per l'esercizio di funzioni delegate;
 - il personale con contratti di formazione lavoro;
 - il personale comandato presso altre amministrazioni;
 - le somme rimborsate ad altre amministrazioni per il personale in posizione di comando.

CONTENIMENTO INCIDENZA SPESA PERSONALE (art. 76, c. 7, D.L. 25 giugno 2008, n. 112):

Preliminarmente si ribadisce che tale disposizione risulta recentemente abrogata dall'art. 3, comma 5, del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 e che viene comunque computata per estrema prudenza al fine di non stravolgere l'attività programmatica dell'Ente in caso di mancata conversione, trattandosi peraltro di comportamento virtuoso. Per quanto attiene specificamente l'incidenza percentuale della spesa del personale, il calcolo elaborato in base alla interpretazione dettata dal parere n. 27/2011 delle Sezioni Riunite della Corte dei Conti, così come modificato ed incrementato al 50%, deve tener di conto anche del rinnovato criterio di calcolo indicato dalla Corte dei Conti, Sezione Autonomie con deliberazione n. 14 del 30 novembre 2011, nella quale sono state date indicazioni sul consolidamento della spesa del personale, nelle more del nuovo sistema di contabilità tuttora in sperimentazione. In particolare sono state fornite indicazioni, non propriamente chiarissime, che hanno comportato due successive deliberazioni delle Sezioni Regionali della Toscana (3/2012/PAR) e successivamente della Lombardia (n. 75/2012/PAR) sulla modalità di calcolo delle dette spese di personale delle partecipate da inglobare nella spesa complessiva del Comune sostenuta allo stesso titolo.

Il comma 7 dell'art. 76 D.L. n. 112/08 (da ultimo modificato dall'art. 4, comma 103, lett. a), L. 12 novembre 2011, n. 183, a decorrere dal 1° gennaio 2012), stabilisce che, ai fini del computo delle percentuali che incidono sulla possibilità per l'ente locale di procedere a nuove assunzioni, <<si calcolano le spese sostenute anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alle società quotate su mercati regolamentari>>.

La Sezione Autonomie della Corte dei Conti (deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG del 29 dicembre 2011) ha affermato che <<in assenza di una esplicita normativa che definisca le metodologie e le tecniche del consolidamento, occorre fare riferimento, in relazione alle modalità di calcolo in argomento, ai principi generali che rispondano a criteri di ragionevolezza e di valorizzazione delle finalità che il legislatore persegue con la norma in esame>>. In particolare, le Sezioni Autonomie hanno precisato che "nell'attuale periodo transitorio" (ovvero, "in attesa che si completi la sperimentazione per la redazione del bilancio consolidato") occorre far riferimento "ad un metodo sintetico per calcolare la quota delle spese di personale della società partecipata da sommare alle spese di personale degli enti proprietari".

In quest'ottica la Sezione Autonomie ha delineato un possibile criterio per procedere al consolidamento delle spese di personale ai fini dell'applicazione del comma 7 dell'art. 76 D.L. n. 112/08: <<il metodo di calcolo si basa sulla seguente semplice proporzione: il valore della produzione della società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo sta alla quota del costo di personale attribuibile all'Ente, che è l'incognita da calcolare. Per risolvere tale proporzione, si moltiplicano le spese del personale per il corrispettivo e si divide il risultato ottenuto per il valore della produzione. Questo criterio utilizza, ai fini del calcolo, il costo del personale della società (voce B9 del conto economico) senza operare particolari depurazioni, rispondendo all'esigenza sostanziale di individuare un indicatore sintetico della sostenibilità della spesa di personale dell'ente. Per il calcolo dell'incidenza previsto dall'art. 76, comma 7, D.L. n. 112/2008, la quota di spese del personale della società partecipata, così individuata, va a sommarsi alle spese di personale dell'Ente e il totale si divide per le spese correnti dell'ente. In tal modo si agisce soltanto sul numeratore, come proposto dalla

Sezione remittente per l'ipotesi della società partecipata da unico ente pubblico, sicché il metodo ne rappresenta uno sviluppo, in quanto consente di evitare eventuali imprecisioni dovute alla semplice somma di tutte le spese di personale delle società partecipate a quelle dell'ente>> (deliberazione n. 14/AUT/2011/QMIG del 29 dicembre 2011).

La Sezione di Controllo della Toscana, giusta deliberazione n. 3/2012/PAR del 17 gennaio 2012, ha precisato che quando la società partecipata percepisce "ricavi", la quota degli introiti riferibile <<al singolo socio-comune va sostituita o sommata al corrispettivo versato dal comune sia in occasione del calcolo della spesa di personale della società attribuibile al comune secondo la proporzione sopra delineata (numeratore), sia in riferimento al calcolo della spesa corrente (denominatore), in quanto tale importo avrebbe costituito il contributo versato dal comune alla società (e quindi rientrante nella spesa corrente dell'ente locale) nel caso in cui lo stesso avesse introitato direttamente il gettito derivante dalla tariffa. Difatti mentre il corrispettivo versato dall'Ente alla società concorre a formare la spesa corrente dell'ente locale (denominatore) ed è pertanto compreso nella stessa, gli introiti da tariffe direttamente percepiti (e trattenuti) dalla società, non transitando nel bilancio dell'ente locale socio, non verrebbero computati al denominatore della frazione, con conseguente disomogeneità dei dati e, soprattutto, disuguaglianza degli esiti a seconda che vi sia stato o meno ricorso alla gestione esternalizzata piuttosto che alla gestione interna di un determinato servizio>>.

Alla stregua del possibile criterio indicato dalle Sezioni Autonomie, l'Ente Locale per calcolare "le spese di personale ... da inglobare nella spesa complessiva del Comune sostenuta allo stesso titolo" deve prendere i ricavi della partecipata e li deve rapportare al valore della produzione. La percentuale che si ricava da detto rapporto deve poi essere applicata alle spese di personale individuando così la quota parte di spesa di personale imputabile all'ente. L'operazione, infine, deve essere completata aggiungendo gli stessi ricavi della farmacia al denominatore delle spese correnti dell'Ente Locale.

Riguardo sia al 2013, che al triennio 2014-2016, occorre individuare quali partecipate siano di interesse della norma e per l'Amministrazione Comunale di Cecina ha riguardato finora solamente la "AFC Srl Uninominale", società concessionaria delle farmacie comunali; in effetti la stessa è l'unica partecipata al 100%, mentre non sussistono società "controllate" e nessuna che svolga funzioni di interesse generale senza carattere industriale e commerciale, nessuna che svolga attività di supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica. Nel tener di conto delle indicazioni sopra prospettate dalla Corte dei Conti Lombardia circa la redazione di un bilancio consolidato, è possibile esaminare la situazione della società per capire se sussista o meno il superamento del tetto del 50% e come questo possa incidere sull'Amministrazione.

Si è pertanto proceduto al consolidamento della spesa del personale seguendo le migliori interpretazioni oggi adottate sulla normativa esistente; in particolare si è seguito il metodo proposto dal Dipartimento di Scienze per l'Economia e l'Impresa dell'Università degli Studi di Firenze che a tal proposito ha effettuato specifiche sperimentazioni pratiche. L'analisi è effettuata su tutte le partecipate (società di capitali, consorzi ecc.) che sono sottoposte a controllo, influenza notevole, controllo congiunto sulla capacità dell'Ente di indirizzare la politica di gestione, verso una strategia comune facendo riferimento ad una nozione di controllo di diritto, di fatto e contrattuale anche nei casi in cui non è presente un legame di partecipazione diretta o indiretta. Ne è pertanto originato un elenco dal quale emergono inclusioni ed esclusioni dalla determinazione del consolidato; in particolare l'«esclusione» è derivata dalle seguenti specifiche condizioni: l'irrilevanza del bilancio di un componente sulla situazione economico finanziaria del gruppo, l'impossibilità di reperire informazioni necessarie, Enti in contabilità finanziaria. Il controllo congiunto, pertanto, è stato verificato non solo sulle partecipazioni di cui l'Ente ha la maggioranza ma l'interesse dell'ente viene volontariamente tutelato dall'Ente che detiene la maggioranza. Nello specifico include: gli enti strumentali a totale partecipazione dell'Ente, le società controllate o con influenza dominante, quelle a totale partecipazione pubblica e titolare di affidamento diretto.

Disamina Organismi partecipati dal Comune di Cecina	
Ragione Sociale	Inclusione/Esclusione dal Consolidamento

Retiambiente SpA	ESCLUSA in quanto attualmente inattiva
A.F.C. - Azienda Farmaceutica Cecinese SrL	INCLUSA in quanto totalmente di proprietà dell'Ente
Consorzio Polo Tecnologico Magona	ESCLUSA a partecipazione mista con maggioranza privata
Casalp - Casa Livorno e Provincia SpA	INCLUSA in quanto a totale partecipazione pubblica
Rea - Rosignano Energia Ambiente SpA	INCLUSA a maggioranza pubblica
Azienda Servizi Ambientali - A.S.A. SpA	ESCLUSA a partecipazione mista con maggioranza privata
A.T.L. - Azienda Trasporti Livornese	ESCLUSA a partecipazione mista con maggioranza privata
Promozione e Sviluppo Srl in liquidazione	ESCLUSA in quanto a maggioranza privata e in liquidazione
Consorzio La Strada del Vino - Costa degli Etruschi	ESCLUSA a maggioranza privata

Disamina sui presupposti dell'inclusione nel consolidamento		
Ragione Sociale	Motivazione inclusione Consolidamento	Riferimento Normativo
A.F.C. - Azienda Farmaceutica Cecinese SrL	Società a totale partecipazione dell'Ente affidataria del servizio pubblico delle farmacie	art. 19 allegato 4 punto 2 - 3) D.P.C.M. 28 DICEMBRE 2011
Casalp - Casa Livorno e Provincia SpA	Società a totale partecipazione pubblica costituita in ottemperanza della L.R.T. n. 77/98 per la gestione del patrimonio E.R.P.	art. 19 allegato 4 punto 2 - 4) D.P.C.M. 28 DICEMBRE 2011
Rea - Rosignano Energia Ambiente SpA	Società mista con maggioranza detenuta da Enti locali ed affidataria di servizio pubblico	art. 19 allegato 4 punto 2 - 3) b D.P.C.M. 28 DICEMBRE 2011

I criteri per il calcolo del consolidamento di bilancio e della spesa del personale

Per le società partecipate da più soggetti, è necessario determinare il “peso” della società stessa nel consolidamento di ogni Ente. Mentre l'allegato 4 al D.P.C.M. 28 Dicembre 2011 prevede l'inserimento dei dati nel bilancio consolidato in maniera proporzionale alla quota di partecipazione, per il consolidamento della spesa del personale, come già sopra delineato, la deliberazione n. 14/2011 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti ha individuato nei corrispettivi a carico dell'Ente lo strumento che consente di attribuire le spese di personale della società; nel caso in cui la società partecipata percepisca ricavi derivanti da tariffa, la Sezione ha precisato che è possibile utilizzare tali ricavi da sommare ad eventuali corrispettivi se presenti. La Sezione Toscana della Corte dei Conti ritiene che, nel caso in cui una società percepisca ricavi da tariffa tale quota va sostituita o sommata al corrispettivo versato dal comune sia in occasione del calcolo della spesa del personale sia in riferimento al calcolo della spesa corrente.

Per Rosignano Energia Ambiente l'intero anno 2010 e parte del 2011 ha percepito ricavi da tariffa, mentre dal 01/09/2011 vengono quantificati i ricavi; il valore assunto è comunque quello derivante da bilancio consolidato della medesima società.

Consolidamento Spesa del Personale			
A.F.C. - Azienda Farmaceutica Cecinese SrL			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Valore Produzione	€ 2.867.586,00	€ 2.629.515,00	€ 2.570.111,00
Spesa Personale	€ 552.947,00	€ 517.937,00	€ 467.047,00
Corrispettivi di competenza dell'Ente	€ 2.867.586,00	€ 2.629.515,00	€ 2.570.111,00
Importo Consolidato	€ 552.947,00	€ 517.937,00	€ 467.047,00

Casa Livorno e Provincia CASA.LP SpA			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Valore Produzione	€ 13.473.422,00	€ 13.167.272,00	€ 11.939.747,00
Spesa Personale	€ 2.949.101,00	€ 2.616.763,00	€ 2.449.969,00
Corrispettivi di competenza dell'Ente	€ 316.396,00	€ 311.729,00	€ 289.517,82
Importo Consolidato	€ 69.253,66	€ 61.950,64	€ 59.407,43

R.E.A. - Rosignano Energia Ambiente SpA			
	Anno 2011	Anno 2012	Anno 2013
Valore Produzione	€ 42.511.503,00	€ 43.359.142,00	€ 43.148.462,00
Spesa Personale	€ 7.631.053,00	€ 8.291.675,00	€ 9.233.630,00
Corrispettivi di competenza dell'Ente	€ 5.072.970,00	€ 5.405.692,00	€ 6.242.673,11

TOTALE Quota costo personale attribuibile all'Ente	€ 910.626,54	€ 1.033.743,73	€ 1.335.911,66
--	---------------------	-----------------------	-----------------------

Per l'annualità 2013 corre l'obbligo di segnalare che i dati sopra espressi derivano dai rispettivi bilanci recentemente approvate i quali riportano cifre modificate rispetto a quelle trasmesse dalle rispettive Società ad

inizio anno e che risultano agli atti del consolidamento del Rendiconto della Gestione 2013, pur non rappresentando modificazioni significative. D'altronde, non disponendo della completezza dei dati sopra descritti era possibile aggregare i dati del Rendiconto 2013 con i dati dei bilanci delle partecipate 2012 ovvero aggregare quelli indicativi inviati dalle predette società, ovviamente soggette a modificazione entro i termini previsti per l'approvazione dei bilanci previsti al 30 aprile dell'esercizio successivo, ovvero entro i 60 giorni successivi per ragioni tali da imporre tale rinvio. I dati di seguito risultano quindi aggiornati e corretti rispetto a quelli rappresentati dal Rendiconto 2013, comunque tuttora ampiamente entro i termini imposti dagli obblighi normativi.

Per quanto attiene specificamente l'incidenza percentuale della spesa del personale, il calcolo elaborato in base all'interpretazione dettata dal parere n. 27/2011 delle SS.RR. della Corte dei Conti è quella di seguito riportata.

INCIDENZA PERCENTUALE SPESE PERSONALE (art. 76, c. 7, L. 112/2008):

		2013	2014	2015	2016
Intervento 1		6.249.868,84	6.271.747,49	6.182.558,54	6.182.550,54
Irap	INT. 7	368.462,45	367.907,86	364.557,46	364.557,46
Intervento 3:					
Mensa		65.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Formazioni e missioni		47.140,00	44.983,00	44.983,00	44.983,00
Totale Ente		6.730.471,29	6.744.365,35	6.652.099,00	6.651.091,00
Partecipate		1.335.911,66	1.335.911,66	1.335.911,66	1.335.911,66
Totale Consolidato		8.066.382,95	8.080.277,01	7.988.010,96	7.987.002,66
Spesa corrente		26.857.023,29	25.384.635,84	23.880.481,24	23.844.166,26
incidenza %		30,03%	31,83%	33,45%	33,50%

I dati sono ripresi dal Rendiconto della Gestione 2013 e quelli previsionali da Bilancio Pluriennale 2014-2016 in corso di approvazione, sono tutti ampiamente entro il tetto del 50%.

CONTENIMENTO SPESA PERSONALE (D.M. Interno 18 febbraio 2013):

A quanto sopra deve aggiungersi l'ulteriore limite di contenimento della spesa del personale determinato in base al decreto del Ministero dell'Interno del 18 febbraio 2013 pubblicato sulla G.U. n. 55 del 6 marzo 2013 che prevede come indicatore (su dieci) per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari la quota del 39% quale rapporto massimo tra spese di personale ed entrate correnti. Il dato 2011 e la proiezione del periodo 2013-2016 risulta la seguente:

ENTRATE CORR./SPESE	2013	2014	2015	2016
ENTRATE TIT. 1, 2 e 3	27.149.276,82	25.574.103,96	24.025.144,20	23.996.960,51
SPESE INTERVENTO I	6.249.868,84	6.271.474,49	6.182.558,54	6.182.550,54
PERCENTUALE	23,02%	24,52	25,73	25,76

I risultati risultano essere tutti sotto la quota massima e quindi il limite normativo è rispettato.

LIMITAZIONI ASSUNZIO PERSONALE A TEMPO DETERMINATO (art. 9, c. 28, D.L. 31 maggio 2010, n. 78):

Deve, inoltre aggiungersi l'ulteriore verifica di congruenza del rispetto della norma limitatrice in materia di personale introdotta dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 prevedendo la limitazione delle assunzioni a tempo determinato entro il tetto del 50%, con le seguenti esclusioni:

- Spese per assunzioni a tempo determinato per l'esercizio di funzioni fondamentali (essenzialmente Polizia Municipale, scuole e servizi sociali) – limite del 100% dal 2013 (art. 1, c. 6 bis L. 216/2011); per tale fattispecie gli importi previsti sono i seguenti:

esercizio funzioni fondamentali	2009	2013	2014	2015	2016
Tempo determinato	57.710,19	57.349,47	57.710,19	57.710,00	57.710,00

- Nessun vincolo per le assunzioni a tempo determinato dei dirigenti a contratto ex art. 110 D.Lgs. 267/2000, così come interpretato in sede nomofilattica dalla SS.AA. della Corte dei Conti con deliberazione n. 11/2012; peraltro trattasi di fattispecie presente fino al 2014, ma non più prevista per gli esercizi 2015 e 2016.

Pertanto le limitazioni delle assunzioni a tempo determinato risulta essere quello di seguito rappresentato:

Tipologia spesa	2009	2013	2014	2015	2016
Tempo determinato	76.711,14	32.709,70	16.297,32	0,00	0,00

Il vincolo è rispettato: la previsione 2014-2016 è inferiore alla metà di €76.711,14, pari ad €38.355,57.

IL TETTO ALL'INDEBITAMENTO

L'articolo 8 della citata legge n. 183 del 2011 reca disposizioni dirette a favorire il raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del debito pubblico degli enti locali. In particolare, il comma 1 del citato articolo 8, modificando il comma 1 dell'articolo 204 del decreto legislativo n. 267 del 2000 (TUEL), dispone che l'ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo se l'importo annuale dei correlati interessi, sommati agli oneri già in essere, non superi il 6% per l'anno 2013 e il 4% a decorrere dall'anno 2014, del totale relativo ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l'assunzione dei mutui. Il comma 11 dell'articolo 16 del decreto legge n. 95 del 2012 ha chiarito che il predetto articolo 204 si interpreta nel senso che l'ente locale nell'assumere nuovi mutui e ad accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato deve esclusivamente prendere a riferimento il valore soglia previsto nell'anno di assunzione del nuovo indebitamento e non già nel triennio di riferimento. Il successivo comma 3 del predetto articolo 8, nel sancire che le disposizioni di cui al medesimo articolo 8 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione, dispone che, ai fini della tutela dell'unità economica della Repubblica, a decorrere dall'anno 2013, gli enti locali riducono l'entità del debito pubblico. Le modalità attuative, da individuare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata, dovranno in particolare stabilire:

1) la differenza percentuale, rispetto al debito medio pro-capite, oltre la quale i singoli enti hanno l'obbligo di

procedere alla riduzione del debito;

2) la percentuale annua di riduzione del debito;

3) le modalità con le quali può essere raggiunto l'obiettivo di riduzione del debito.

A tal fine, la norma considera equivalente alla riduzione del debito il trasferimento di immobili al fondo o alla società di cui al comma 1 dell'articolo 6 della richiamata legge n. 183 del 2011. Infine, il comma 4 del citato articolo 8 dispone che, agli enti che non adempiono a quanto previsto dal comma 3, si applicano alcune delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno e cioè la limitazione delle spese correnti e delle assunzioni di personale. Resta fermo che fino all'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze volto ad individuare le modalità attuative per l'operazione di riduzione del debito di cui al comma 3 dell'articolo 8, non opera il disposto di cui ai commi 3 e 4.

La norma è ampiamente rispettata dall'Amministrazione Comunale di Cecina poiché non sono programmati nuovi mutui per tutto il triennio considerato.

Lo *stock* del debito previsto ha attualmente la seguente evoluzione:

Anno	2013	2014	2015	2016
residuo debito	2.462.325,31	1.190.669,90	1.053.701,78	909.038,35
nuovi prestiti				
prestiti rimborsati	261.867,87	136.968,12	144.662,96	152.794,25
Estinzione anticipata	1.009.787,74			
totale fine anno	1.190.669,90	1.053.701,78	909.038,35	756.244,10

CONCLUSIONI

Da quanto sopra emerge il rispetto prospettico di tutte le disposizioni.

Si ritiene di confermare le linee di indirizzo condotte finora, essendo improntate tutte alla ricerca del miglior risultato e le scelte strategiche già adottate nei precedenti anni che sinteticamente elenchiamo di seguito:

- non sussistono contratti di personale stipulati al di fuori di quelli consentiti dalla normativa ed i limiti assunzionali rientrano entro i quantitativi che consentano l'oggettiva riduzione prospettica del totale della spesa del personale;
- gli organismi collegiali in essere sono quelli previsti dalla Legge;
- l'aggiudicazione di servizi e forniture avvengono a mezzo di gare ad evidenza pubblica previa preventiva verifica delle disponibilità offerte dalla Consip Spa di Roma, società unipersonale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ovvero quelle offerti sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (c.d. M.E.P.A.) gestito dalla medesima Consip Spa; è già stata attivata la piattaforma telematica "Start" offerta dalla Regione Toscana per gli Enti del territorio per espletare gare elettroniche sia in via surrogatoria che in concorrenza a quelle "Mepa";
- è impostato il ricorso alla formula dell'acquisto di beni e servizi con contratto a risultato;
- la spesa del personale è costantemente monitorata e gli atti sono improntati alla rispetto del principio di progressiva riduzione della spesa;
- l'attività di accertamento delle partite creditorie, con particolare riferimento a quelle tributarie, è continuo con l'importante risultato della costante stabilizzazione delle entrate;
- le tariffe dei servizi sono determinate in modo da coprire tendenzialmente i costi di produzione, facendo salve le riduzioni e le esenzioni per le fasce sociali più deboli per la promozione del benessere della popolazione.

In conclusione:

- viene preso atto del raggiungimento del pieno rispetto della normativa sul patto di stabilità dall'istituzione e per tutti gli anni successivi;

- per il raggiungimento prospettico degli obiettivi del patto per l'esercizio in corso, in ragione delle note difficoltà nell'accertamento di alcune partite in conto capitale di elevata consistenza, sono state assunte tutte le iniziative possibili atte al raggiungimento del risultato;
- viene preso atto del raggiungimento programmatico degli obiettivi di stabilizzazione della finanza pubblica per gli esercizi successivi.

Cecina, lì 9 luglio 2014